

analisi e diritto

bruno celano

lezioni di  
filosofia del diritto

costituzionalismo, stato di diritto,  
codificazione, diritto naturale,  
positivismo giuridico

seconda edizione, ampliata

g. Giappichelli editore

## Premessa

Questo libro ha finalità didattiche e di divulgazione: si rivolge a studenti universitari, dal primo anno in avanti, e in generale a lettori curiosi e intelligenti, che però non hanno competenze specialistiche. È il frutto di un lavoro di bricolage: ho risistemato canovacci di lezioni su temi che in vario modo ho trattato e si sono intrecciati nei miei corsi di filosofia del diritto degli ultimi diciassette anni, e ho “montato” questi testi in un itinerario (spero) unitario e coerente. (Non si tratta, quindi, di lezioni slegate le une dalle altre.) Questo itinerario corrisponde a uno dei tanti itinerari possibili attraverso il materiale che in questi anni sono andato via via accumulando – uno dei tanti corsi possibili o reali (il migliore, naturalmente; ma su questo dovrà giudicare il lettore) che avrei potuto tenere, o ho effettivamente tenuto, in questo periodo.

Il libro vorrebbe anche essere espressione di una certa idea del ruolo dell'indagine filosofica nel contesto degli studi giuridici: un'introduzione allo studio del diritto, da un punto di vista un po' eccentrico – un po' *freak* – rispetto a quello degli studiosi di diritto positivo.

Nel perseguimento di questo obiettivo, sarà necessario introdurre (nella seconda e nella quarta parte del libro) alcuni elementi di storia della cultura e delle istituzioni giuridico-politiche di stampo europeo moderne e contemporanee: le principali vicende del costituzionalismo dal Settecento a oggi, la nascita e la progressiva affermazione dell'idea dei diritti fondamentali, le linee essenziali dell'edificio dello stato di diritto europeo-continentale ottocentesco, la codificazione, i tratti caratteristici del diritto negli odierni stati costituzionali di diritto. Sono, naturalmente, degli schizzi sommari e talvolta idealizzati, che lasciano da parte – in modo, però, non semplicistico (spero) – tutta la com-

plessità e l'ambiguità dei fenomeni storici. (Il libro non è l'opera di uno storico.)

Non è il caso di disperdersi in considerazioni preliminari di carattere metodologico, o su quale sia il compito della disciplina “filosofia del diritto”, o ancora su cosa sia la “filosofia”. Meglio entrare subito in argomento. Prima, però, sono necessari una precisazione e dei ringraziamenti.

Questo libro presenta una lacuna, che spero di colmare in un futuro prossimo: non comprende una trattazione, sia pure schematica, dei principali orientamenti ascrivibili al campo del giusnaturalismo. Il problema di fondo – quale sia la natura dei “fatti giuridici” – al quale giusnaturalismo e positivismo giuridico forniscono risposte alternative è formulato e articolato nel dettaglio (nella prima parte del libro). Sono presentate e discusse (terza parte) alcune teorie, classiche, di orientamento giuspositivista. Del giusnaturalismo, invece, viene fornita soltanto una caratterizzazione non semplicistica (spero, ancora una volta), ma sommaria. I canovacci delle mie lezioni sul tema non hanno ancora raggiunto un livello di elaborazione soddisfacente.

Sono debitore di un triplice ringraziamento nei confronti di Giorgio Pino. In primo luogo, se non fosse stato per la sua “spintarella gentile” (un eufemismo) non mi sarei mai deciso a mettere a posto e pubblicare queste lezioni. In secondo luogo, Giorgio mi ha fornito indicazioni dettagliate, preziose, su come effettuare questo bricolage, quali moduli inserire e quali lasciare fuori, come fondere materiale proveniente da fonti diverse. Infine, Giorgio si è generosamente occupato dell'editing del testo, una cosa che io non sono in grado di fare.

B. C.

*Palermo, luglio 2018*

## Premessa alla seconda edizione

La seconda edizione di queste *Lezioni* differisce dalla precedente sotto tre aspetti.

1) Ho cercato di colmare quella che mi sembrava essere la più grave lacuna del libro, rimarcata nella *Premessa*. Ho inserito un paragrafo (3.3) dedicato alla trattazione – sommaria, naturalmente – delle principali forme di giusnaturalismo (biologico, teologico, razionalistico).

2) Ho aggiunto, alla fine della prima parte, dedicata al problema della natura dei fatti giuridici e all'antitesi fra giusnaturalismo e positivismo giuridico, un capitolo (4) sul problema della legge ingiusta, nel quale sono contenuti, oltre a un paragrafo introduttivo, un paragrafo (4.2) dedicato al tema dell'obbligo politico (una rassegna dei principali argomenti a sostegno della tesi secondo cui siamo soggetti all'obbligo, in coscienza, di obbedire al diritto), e uno (4.3) dedicato a diritto di resistenza e disobbedienza civile (la teoria di Rawls, in pillole).

3) Ho aggiunto, infine, ed è questo l'intervento più significativo, una parte (*Parte V, Diritto naturale: la versione pluralista*), nella quale presento, attraverso una lettura dell'*Oresteia* di Eschilo, un modo relativamente (sottolineo "relativamente") originale di intendere il diritto naturale, e la relazione tra diritto naturale (moralità) e diritto positivo (il diritto positivo come "strumento di perfezionamento" del diritto naturale, o della moralità).

Queste integrazioni, mi pare, rendono il libro migliore. Ma ciò non vuol dire che non abbia ragioni di insoddisfazione riguardo a queste pagine. In particolare, non si fa cenno, nel capitolo dedicato allo stato di diritto, al ruolo svolto dai tribunali amministrativi apicali nella formazione del diritto amministrativo negli Stati di diritto europeo-continentali del XIX e del XX secolo.

Anche questa è una grave lacuna (su questo punto, sono debitoro nei confronti di Marco Mazzamuto).

Ringrazio sentitamente Giuseppe Rocchè e Alessandra Sciurba per l'editing, rispettivamente, della prima e della quinta parte. Senza di loro queste integrazioni sarebbero rimaste nella forma originaria di file .mp4. Guglielmo Russino e Valentina Alabiso mi hanno aiutato a rivedere la prima parte e Valentina e Giusi Todaro la quinta. Valentina ha poi preparato il manoscritto per l'editore. Anche a loro va il mio più vivo ringraziamento.

Il libro è dedicato a Vita Maurici, la mia maestra delle elementari, che mi ha fatto fare un sacco di temi (uno al giorno!).

B. C.

*Palermo, maggio 2021*

## **Parte I**

**Il problema: qual è  
la natura dei fatti giuridici?**



## 1.

### Il problema della definizione del concetto di diritto

(1) Cominciamo con un interrogativo, molto – probabilmente troppo – ambizioso, roboante: che cosa è il diritto? Qual è la natura del diritto?

Esamineremo, di qui a poco, le due principali famiglie di risposte a questa domanda: *giusnaturalismo* (o “dottrina del diritto naturale”) e *giuspositivismo* (o “positivismo giuridico”). Prima, però, occorre chiarire il senso e la portata della domanda.

(2) Le risposte alle domande della forma “Che cosa è X?” sono comunemente denominate “definizione” (di X). Ciò di cui andiamo in cerca, dunque, è, banalmente, una definizione del (concetto di) diritto.

(3) Che cosa è, precisamente, una definizione?

La teoria della definizione (l’indagine, cioè, sulla natura, i compiti, i metodi, della definizione) è materia alquanto complessa. È possibile distinguere più tipi, e più metodi, di definizione. Non è qui, però, necessario addentrarsi in queste complicazioni. Approssimativamente, “definire” (fornire la definizione di) qualcosa vuol dire tracciare il limite, il confine, che separa la cosa in questione da altre cose; vuol dire, cioè, tracciare il limite fra ciò che la cosa definita è, e ciò che essa non è: il confine fra ciò che le è proprio, le appartiene, le sue caratteristiche peculiari, e ciò che non le è proprio, non le appartiene. La definizione è, per così dire, delimitazione, deter-

minazione, del territorio occupato dalla cosa definita<sup>1</sup>.

Giusnaturalismo e positivismo giuridico sono, *inter alia*, due diverse famiglie di definizioni del (concetto di) diritto.

(4) Che cosa è il diritto? Passiamo in rassegna alcune ipotesi di risposta.

(a) Il diritto è un insieme di libri, o di documenti.

Insoddisfacente: se distruggo questo libretto (ho in mano una copia della Costituzione italiana), non distruggo la Costituzione della Repubblica italiana – né, tanto meno, la Repubblica italiana. Stampare un codice, o una legge, fare una fotocopia di un fascicolo della Gazzetta ufficiale, non è emanare un codice, legiferare (il numero delle leggi, o dei codici, non aumenta).

(b) Il diritto è un insieme di persone (membri del Parlamento, giudici, avvocati, poliziotti), o di luoghi (tribunali, prigioni, dipartimenti di giurisprudenza).

Anche questa ipotesi di risposta è insoddisfacente. I giudici interpretano e applicano il diritto, le forze di polizia applicano ed eseguono disposizioni giuridiche (o almeno, così si spera), deputati e senatori producono diritto. Ma non *sono* diritto.

Non solo: che un individuo sia un giudice, un senatore, un poliziotto dipende, in qualche modo, dal diritto. (Non è sufficiente, ad esempio, indossare una divisa, o una toga.) Tribunali e prigioni sono edifici, il cui carattere di tribunali o prigioni dipende – non già dalla loro struttura architettonica, dai materiali con i quali sono costruiti, ecc., ma – dal diritto. In essi, il diritto viene interpretato, applicato, eseguito, o prodotto; ma non *sono* essi stessi diritto. Nei dipartimenti di giurisprudenza si studia il diritto. Ma, per l'appunto, che cosa è il diritto?

(c) Il diritto è un insieme di comportamenti, di azioni (una “pratica sociale”). Ad es., ciò che fanno i giudici e gli avvocati.

Ma, ovviamente, giudici e avvocati (gli esseri umani che sono giudici, o avvocati) fanno parecchie cose che col diritto non

---

<sup>1</sup> Ciò di cui si cerca la definizione viene abitualmente denominato *definiendum* (“ciò che è da definire”); il discorso che costituisce la definizione medesima viene abitualmente denominato *definiens* (“ciò che definisce”). Così, ad es., se definiamo l'uomo “animale razionale”, “uomo” è il *definiendum*, “animale razionale” il *definiens*.

hanno nulla a che vedere. Quali, fra i loro atti o comportamenti, abbiano carattere giuridico, e perché, dipende, ancora una volta, dal diritto. E, del resto, per identificare giudici e avvocati è necessario fare riferimento al diritto. Che un certo essere umano sia un giudice o un poliziotto, si diceva poc'anzi, è cosa che dipende, ancora una volta, dal diritto. Ma che cosa è il diritto?

(d) Il diritto è un insieme di discorsi. Molti discorsi giuridici (i discorsi degli operatori giuridici e degli studiosi del diritto) sono, però, discorsi *sul* diritto: discorsi che hanno il diritto come proprio oggetto, non sono essi stessi diritto. Forse ci sono discorsi che *sono* essi stessi diritto? Discorsi non *sul* diritto, ma, per così dire, *del* diritto?

Comunque sia, sembra poco plausibile che il diritto si esaurisca in un insieme di discorsi – che questa caratterizzazione, anche se corretta, sia esaustiva.

5) Ciascuna di queste ipotesi di risposta all'interrogativo circa la natura del diritto ha una sua iniziale plausibilità. Ma, come abbiamo visto, esse si rivelano inadeguate come spiegazioni “globali” del fenomeno giuridico: ciascuna di esse evidenzia un qualche aspetto che, effettivamente, è proprio del diritto, ma non è in grado di rendere conto compiutamente, o adeguatamente, del fenomeno giuridico. Accenno ora a quattro ulteriori linee di risposta, storicamente molto influenti, che non sono – almeno, non a prima vista – altrettanto deboli.

(a) *Normativismo*: il diritto è norma, un insieme di norme, o di regole. Questa idea, generica, può essere specificata in una varietà di modi (torneremo su questo più avanti, *Parte III*).

(b) *Istituzionalismo*: il diritto è, prima ancora che un insieme di norme, la società medesima, il gruppo sociale organizzato. *Ubi societas ibi ius*, dove c'è società c'è diritto, poiché il diritto è, precisamente, l'organizzazione interna del gruppo sociale, il gruppo sociale organizzato nella sua concretezza – che può sì produrre, in modo più o meno formale, delle norme; ma è, precisamente, ciò che dà origine alle norme in questione, e ne costituisce il fondamento.

(c) La tesi storicistica: come tanti altri concetti di fenomeni storico-sociali (e non, probabilmente, i concetti di proprietà naturali, come ad es. “rosso” – o forse anche questi, chissà) il con-

retto di diritto è un concetto mutevole nel corso del tempo, variabile in tempi e luoghi diversi. Una definizione che fosse adeguata al diritto quale si presenta qui e ora, ad es. nei paesi dell'Europa continentale, potrebbe rivelarsi del tutto inadatta a rendere conto della natura del diritto in altri tempi e luoghi – ad es. nei sistemi di *common law*.

(d) Una quarta linea di risposta – una linea di dissoluzione, piuttosto che di soluzione, del nostro problema – è quella scettica: non è possibile fornire alcuna definizione del concetto di diritto.

Perché? La posizione scettica si presenta anch'essa in una pluralità di versioni. Una risposta potrebbe essere: perché il fenomeno “diritto” è un fenomeno talmente poliedrico, variegato e complesso da non poter essere catturato in una definizione; un fenomeno che presenta una molteplicità di aspetti diversi ed eterogenei, non riconducibili a unità (come richiesto da una definizione).

Il diritto, stando a questo modo di vedere, sarebbe un fenomeno analogo ad altri fenomeni, che pure incontriamo spesso nella nostra esperienza quotidiana, che non possono essere definiti *in base ad una singola proprietà*, o *ad un insieme predeterminato di proprietà* (condizioni necessarie e sufficienti), ma piuttosto *in base ad un “grappolo” di proprietà*, che di volta in volta possono essere presenti o meno, e si possono combinare in modi diversi. Si pensi, ad esempio, al concetto di gioco: esiste una singola proprietà comune a tutti i giochi? O un insieme predeterminato di condizioni necessarie e sufficienti, che tutti i giochi, in quanto tali, soddisfano? O si pensi all'aggettivo “romantico”: esiste un unico modo di essere romantici? No<sup>2</sup>.

Come orientarsi in questa selva di ipotesi, idee, opinioni disperate?

---

<sup>2</sup> Il tema della “vaghezza combinatoria” (il fatto che alcuni concetti siano definiti non da singole proprietà, o da un insieme predeterminato di proprietà, invariabilmente presenti in tutte le istanze di quel concetto, ma da combinazioni variabili di proprietà), è stato introdotto nel dibattito filosofico contemporaneo da L. Wittgenstein, *Ricerche filosofiche*, spec. §§ 65-70, ed è stato poi riferito al problema della definizione del concetto di diritto, tra gli altri, da Hart, *Il concetto di diritto*, cap. I; Nino, *Introduzione all'analisi del diritto*, cap. I, § 1.

(6) Lasciamo per il momento da parte queste quattro linee di definizione, e seguiamo una strada diversa, cercando di aggirare queste difficoltà iniziali.

Prendiamo le mosse da un ulteriore interrogativo – o meglio, da una ulteriore formulazione dello stesso interrogativo: di che cosa parliamo, quando parliamo il linguaggio del diritto? Su che cosa vertono i discorsi giuridici?

Vi sono, parrebbe, *fatti giuridici* (come, ad esempio il fatto che Tizio sia proprietario di questa automobile; che Caio abbia riportato una condanna per aver commesso una truffa, o che Sempronio sia un giudice, o il Presidente della Repubblica italiana; che A debba a B una certa somma di denaro, in adempimento di quanto stabilito da un contratto validamente stipulato; che A e B siano sposati; che A sia l'erede di B; e così via). Ebbene: che genere di fatti sono i fatti giuridici?

Non si tratta, parrebbe, di fatti naturali. Alcuni fatti, proprietà, relazioni, entità, eventi, processi, ecc., sono fatti naturali, o “fisici” in senso lato (ad esempio, il fatto che oggi stia piovendo, il fatto che la composizione chimica dell'acqua sia  $H_2O$ , e così via; in particolare, fatti che si possono vedere, cose che si possono toccare). Ma i fatti giuridici, almeno a un primo sguardo, non sembrano essere fatti di questo tipo. Ciò vuol dire che si tratta di fatti sovra- o extra-naturali, diversi e al di là dei fatti naturali?

Questo è un punto sul quale vale la pena di soffermarsi.



## 2.

### **Di che cosa parliamo, quando parliamo il linguaggio del diritto?**

#### *2.1. Due interrogativi*

Nel tentativo di districarci fra le diverse ipotesi di definizione del diritto, ci siamo posti un ulteriore interrogativo:

(1) Di che cosa parliamo, quando parliamo il linguaggio del diritto? Intorno a che cosa vertono i discorsi giuridici?

Ci siamo domandati quale sia la natura dei fatti giuridici. Ma quali fatti, precisamente, sono “fatti giuridici”?

Nel discorso giuridico<sup>1</sup> ricorrono termini ed espressioni caratteristici: termini come “proprietà”, “matrimonio”, “credito”, “diritti” (ossia, “diritto” in senso soggettivo)<sup>2</sup>, “obbligo”, “contratto”, ecc. Il discorso giuridico è, cioè, contraddistinto dall’uso di termini ed espressioni appartenenti a un insieme (relativamente) delimitato e circoscritto, un vocabolario tecnico (risultato, in gran parte, della tecnicizzazione di vocaboli ed espressioni già appartenenti al linguaggio naturale), che chiamerò “vocabolario (o lessico) giuridico”. Denomino “fatto giuridico” ogni fatto nella descrizione adeguata del quale ri-

---

<sup>1</sup> Possiamo prescindere, per il momento, dalla distinzione fra discorso *del* diritto e discorso *sul* diritto (cui si è accennato sopra, 1). Non è neppure necessario assumere che sia in ultima istanza possibile tracciare, in modo netto e univoco, questa distinzione.

<sup>2</sup> Introdurrò la distinzione fra “diritto” in senso soggettivo e “diritto” in senso oggettivo *infra*, 2.3.

corrono termini, o in generale espressioni, appartenenti al vocabolario giuridico.

Ebbene: su che cosa vertono i nostri discorsi quando facciamo uso di termini o espressioni appartenenti al vocabolario giuridico? (Quando, cioè, affermiamo, o ipotizziamo l'esistenza di fatti giuridici?) Quando, ad es., facciamo uso di enunciati come i seguenti:

(2) Il proprietario di questa automobile è Tizio. ( $x$  è proprietà di Caio.)

(3) A è sposato con B.

(4) Tizio ha diritto a  $x$ . (Gli  $X$  hanno il diritto di fare A.)

(5) I cittadini italiani, se maggiorenni, hanno l'obbligo – “obbligo giuridico” – di fare A.

Una nozione che può risultare utile ai fini della chiarificazione di questo interrogativo è la nozione di *riferimento*, elaborata nell'ambito della filosofia del linguaggio contemporanea (in particolare, la teoria del significato; il riferimento di un'espressione linguistica è abitualmente concepito come un aspetto del suo significato).

In senso stretto, il riferimento di un termine o un'espressione è l'insieme degli oggetti (entità individuali: “individui”, in senso lato) ai quali il termine si applica, che il termine denota o designa. In senso lato (e non tecnico), il riferimento di un'espressione linguistica (un termine, un sintagma, un enunciato) è l'insieme dei fatti (eventi, processi, stati di cose), ai quali essa rinvia, che essa porta alla considerazione: ciò su cui, intorno a cui, essa verte.

L'idea di fondo, comune a queste due accezioni del termine “riferimento”, è almeno apparentemente semplice: un'espressione linguistica rinvia a qualcosa d'altro da sé (tipicamente, ma non necessariamente, qualcosa di non linguistico); ciò cui essa rinvia (in un modo particolare, bisognoso di specificazione e definizione) ne costituisce, per l'appunto, il riferimento. Ovvero, termini o espressioni linguistici hanno (non tutti, necessariamente, ma una gran parte di essi) una controparte reale: vi sono

abitanti del mondo, “cose” extralinguistiche, cui il termine o l’espressione rinviano. Determinare il riferimento dell’espressione è individuare, identificare, la sua controparte nella realtà, l’abitante del mondo (tipicamente, extralinguistico) cui essa rinvia.

Così, ad es., il riferimento del termine “Tito” (il nome di un individuo) è il mio cane, Tito; il riferimento dell’espressione “L’autore della Divina Commedia” è una certa persona, Dante Alighieri; il riferimento del termine “rosso” (un termine che designa una proprietà, o una caratteristica) è il colore rosso (o tutti gli individui rossi); il riferimento dell’enunciato “La Terra gira intorno al Sole” è il fatto che la Terra gira intorno al Sole; il riferimento dell’enunciato “È scoppiato un temporale” è un evento, lo scoppio di un temporale. Il riferimento, in senso ampio, comprende individui, entità, proprietà (caratteristiche), relazioni, stati di cose, fatti, eventi, processi.

La domanda (1) verte, per l’appunto, sul riferimento dei termini e delle espressioni che appartengono al vocabolario del diritto e che, tipicamente, ricorrono nel discorso giuridico – nella descrizione, adeguata, di fatti giuridici. La possiamo formulare nel modo seguente.

(1’) A che cosa facciamo riferimento, quando utilizziamo espressioni appartenenti al vocabolario giuridico?

Qual è il riferimento di termini come “proprietà”, “matrimonio”, “diritto (soggettivo)”, “obbligo”? A quali fatti, stati di cose, relazioni, eventi, entità, individui, facciamo riferimento quando facciamo uso di enunciati che designano fatti giuridici – ad es., di enunciati della forma (2)-(5)?

Ci si potrebbe domandare, si tratta di un problema genuino? A prima vista, la (1) e la (1’) appaiono ben poco interessanti, se non insulse. Di fatto, si potrebbe argomentare, gran parte dei membri della nostra società, delle società che conosciamo – si tratti di operatori giuridici, o dell’uomo della strada – fanno abitualmente uso del vocabolario giuridico. Sapranno bene di che cosa stanno parlando!

Sì, le cose, però, non sono così semplici. Per quanto possano apparire insulsi, non è facile dare una risposta convincente ai due interrogativi appena formulati.

Naturalmente, quando si fa uso del vocabolario giuridico si fa abitualmente riferimento anche a individui, entità, proprietà, fatti ed eventi del tutto ordinari, che non hanno nulla di specificamente giuridico. Un enunciato come, ad es., “Il proprietario di questa automobile è Tizio” fa riferimento a questa automobile e a Tizio, che di per se stessi non hanno nulla di specificamente giuridico. L’enunciato “A è sposato con B” fa riferimento a due persone, A e B, che non sono, come tali, entità giuridiche (sono esseri umani in carne e ossa). E così via. Insomma: il discorso giuridico verte *anche*, d’ordinario, su cose (individui, fatti, ecc.) non giuridiche. Sotto questo aspetto, il riferimento dei discorsi giuridici non presenta alcun problema peculiare (alcun problema, cioè, che non sia proprio anche di una teoria del riferimento per comuni enunciati che non hanno nulla di specificamente giuridico, come ad esempio “Questa è un’automobile”, o “A e B stanno facendo una passeggiata”). Ma il discorso giuridico è intessuto di termini ed espressioni peculiari – i termini e le espressioni costitutivi del vocabolario giuridico, per l’appunto – che non sembrano assimilabili, sotto il profilo in esame (a che cosa essi facciano riferimento), a termini ordinari come “automobile”, ecc. Termini, in effetti, il cui significato è oscuro e dei quali, in particolare, non è affatto facile specificare il riferimento.

Il problema centrale, come adesso vedremo, sembra essere questo: del discorso giuridico fanno parte, parrebbe, espressioni (termini, sintagmi, enunciati) che designano oggetti, entità, proprietà, relazioni, fatti, stati di cose, eventi, processi *non fisici* (non naturali; estranei, per così dire, al mondo fisico): entità, proprietà, fatti, eventi, che non sussistono (esistono, hanno luogo, si verificano, ecc.) “per natura”, o “in natura”, e che appaiono dotati di un modo di esistenza, una forma di realtà, diversa da quella dei fenomeni naturali. Ma, se non designano (se non fanno riferimento a) alcunché di naturale, che cosa mai designano le espressioni in questione? Che cosa *c’è* di non naturale, non fisico?

Il mondo nel quale viviamo – il mondo, *tout court* – non è forse il mondo fisico – un mondo costituito, in ultima istanza, da entità, proprietà, fatti, eventi, processi naturali? Se non è a entità, proprietà, ecc. di questo ordine che i termini e le espres-

sioni caratteristici del vocabolario giuridico fanno riferimento, a che cosa mai fanno riferimento? Qual è la loro controparte reale, quali sono gli abitanti del mondo cui essi rinviano? Forse gli abitanti di una “realtà non-naturale”, un mondo “al di là” del mondo fisico? Ipotesi simili sembrano assurde, eppure, come adesso vedremo, la considerazione del comportamento, e del significato, di termini ed espressioni propri del vocabolario giuridico sembrano almeno suggerirle, se non addirittura imporle. Passeremo ora in rassegna alcuni esempi, che illustrano questa difficoltà.

## 2.2. *Alcuni termini problematici*

(1) “*Banconota da dieci euro*”<sup>3</sup>. Che cosa è una banconota da dieci euro? Si consideri questo oggetto. (Una banconota da dieci euro.) L’oggetto presenta certe proprietà fisiche (colore, peso, resistenza; una certa composizione chimica). Il suo essere una banconota da dieci euro, però, non è una di queste proprietà. Non solo: che un oggetto di questo tipo sia una banconota da dieci euro non dipende dalle sue proprietà fisiche – non, almeno, allo stesso modo in cui, ad es., il suo peso dipende dalla sua composizione chimica. Le banconote da dieci euro avrebbero potuto essere di colore diverso, avere, in generale, proprietà fisiche molto diverse (in effetti, le proprietà fisiche delle banconote da dieci euro possono cambiare). C’è, palesemente, un senso nel quale il fatto che un certo tipo di oggetto sia una banconota da dieci euro è indipendente dall’insieme delle caratteristiche fisiche che il tipo di oggetto in questione presenta.

Dunque: che questo pezzo di carta sia una banconota da dieci euro è un fatto. Ma di che genere di fatto si tratta? Non, parrebbe, di un fatto naturale: non è per natura (non è, cioè, in virtù delle loro caratteristiche naturali, o di esse soltanto) che oggetti di questo tipo sono banconote da dieci euro. Non esistono, in natura, banconote da dieci euro (o di qualsiasi altro taglio).

---

<sup>3</sup> Un’ottima presentazione, molto istruttiva, dei *puzzle* del denaro si trova in J. Searle, *Mind, Language and Society*, pp. 112-113.